

Orizzonti IP e Advertising

Proteggere le idee, potenziare l'impresa

La proprietà intellettuale e la pubblicità sono asset economici fondamentali per un'impresa. Proteggere l'identità aziendale, l'ingegno, l'innovazione e la comunicazione è essenziale per permettere al business di crescere in modo sicuro.

Orizzonti IP e Advertising nasce per colmare la distanza tra il diritto e il business reale. Approfondimenti selezionati per guidare imprenditori e manager nelle scelte di tutela dei diritti di privativa intellettuale in Italia e all'estero. Una sintesi mensile, ragionata e puntuale, dei cambiamenti nel mondo della proprietà intellettuale e della pubblicità: novità normative e analisi di casi giurisprudenziali, consigli pratici di natura legale e fiscale.

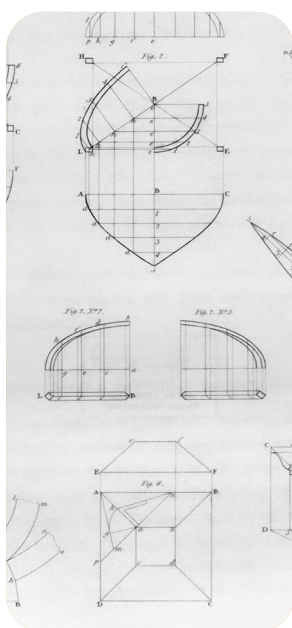
01



Nuove linee guida per le modalità di esame per marchi e design EU

[p. 3](#)

02



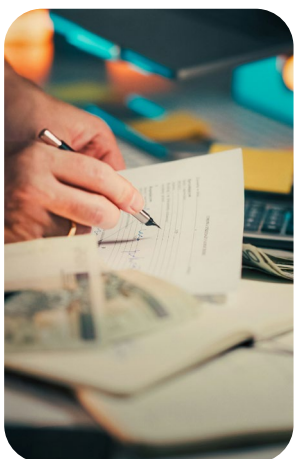
03



Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: 32 milioni di euro per le PMI italiane

[p. 7](#)

04



La Repubblica di Moldavia aderisce alla Convenzione sul Brevetto Europeo: cosa cambia per le imprese

[p. 5](#)

L'Ufficio Marchi di Gaza riprende le proprie attività: aggiornamenti operativi per i titolari di diritti

[p. 9](#)

05



Pillole di giurisprudenza

[p. 11](#)

Nuove linee guida per le modalità di esame per marchi e design EU

Il 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove edizioni delle Linee Guida per l'esame dei marchi dell'Unione Europea (EUTM) e dei design dell'Unione Europea (EUD), adottate con Decisione del Direttore Esecutivo dell'EUIPO n. EX-26-09 del 30 giugno 2026, nonché la *Common Communication on Design Representation* (CCDR), approvata dal *Management Board* dell'EUIPO il 3 giugno 2026. Si tratta di strumenti destinati a incidere concretamente sulla prassi e modalità di deposito e gestione dei titoli di proprietà industriale a livello europeo.

Le principali novità nelle Linee Guida EUIPO

Le modifiche introdotte nell'edizione 2026 delle linee guida per i marchi e per i disegni dell'UE toccano diversi ambiti.

Sul fronte dei design, le novità più rilevanti riguardano i requisiti di rappresentazione grafica, ora aggiornati in conformità alla CCDR, e l'introduzione della "sufficiente chiarezza della rappresentazione" come requisito per il valido deposito. Sono state inoltre introdotte nuove regole sulla distinzione tra rappresentazioni statiche, animate e dinamiche, e chiarite le condizioni per le modifiche ammissibili prima e dopo la registrazione.

Sul fronte dei marchi, le principali novità riguardano:

1

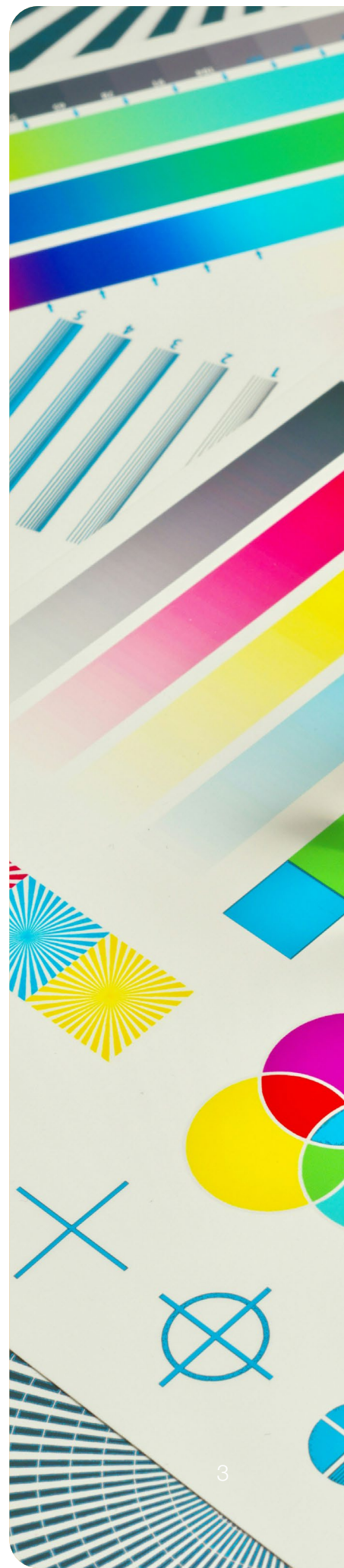
la revisione della prassi in materia di indicazioni geografiche (IG), con estensione dell'esame d'ufficio ex art. 7(1)(j) EUTMR anche al di là dei prodotti identici o comparabili, e con chiarimenti sui concetti di "uso" ed "evocazione" alla luce della sentenza del Tribunale del 25 giugno 2025 nel caso NERO CHAMPAGNE / Champagne;

2

l'implementazione del Regolamento (UE) 2023/2411 sulle **indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali** (CIGIs), con definizione del ruolo dell'EUIPO, dell'ambito di protezione e del rapporto con i diritti nazionali preesistenti;

3

nuove precisazioni in materia di **opposizione**, tra cui la declaratoria di inammissibilità, anziché di infondatezza, per le opposizioni basate su diritti non idonei ex art. 8(4) EUTMR, e l'estensione automatica della sospensione congiunta fino a diciotto mesi su richiesta di entrambe le parti;



4

la conferma che le differenze tra maiuscole e minuscole non incidono sulla valutazione della somiglianza tra marchi denominativi.

Sul piano procedurale, a partire dal 1° luglio 2026, tutte le comunicazioni nei procedimenti relativi ai design dell'Unione Europea devono essere presentate esclusivamente per via elettronica. Le comunicazioni trasmesse per posta o corriere saranno considerate non pervenute e distrutte dopo trenta giorni, salvo ritiro da parte del mittente.

La nuova Common Communication on Design Representation

La CCDR definisce standard comuni, condivisi tra l'EUIPO, gli uffici nazionali degli Stati membri dell'UE e il *Benelux Office for Intellectual Property*, per la rappresentazione dei design in sede di deposito. Il principio ispiratore è quello del **"one application fits all IP Offices"**: vale a dire rendere una domanda conforme agli standard CCDR accettabile presso tutti gli uffici europei aderenti, senza necessità di adattamenti.

Le principali aree coperte riguardano i tipi e il numero di viste da utilizzare, i tipi di disclaimer visivi ammissibili e le specifiche tecniche per la riproduzione e il deposito elettronico dei file. A partire dal 1° luglio 2026, l'EUIPO ha già recepito la CCDR nelle proprie Linee Guida. Gli Stati membri dell'UE hanno tempo fino al **9 dicembre 2027** per trasporre la Direttiva Design e implementare gli standard a livello nazionale.

Indicazioni operative

Le imprese e i professionisti coinvolti nella gestione di portafogli di marchi e design registrati presso l'EUIPO sono invitati a verificare la conformità delle proprie prassi di deposito e gestione ai nuovi standard, con particolare riguardo ai requisiti di rappresentazione per i design e alle modalità di comunicazione elettronica obbligatoria nei procedimenti EUD. Il recepimento della CCDR da parte degli uffici nazionali nei prossimi mesi renderà progressivamente uniforme la prassi su scala europea, con positive ricadute in termini di prevedibilità e certezza delle procedure.



La Repubblica di Moldavia aderisce alla Convenzione sul Brevetto Europeo: cosa cambia per le imprese

L'Organizzazione europea dei brevetti si allarga. Dal 1° giugno 2026, la Repubblica di Moldavia è entrata a far parte della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), portando a quaranta il numero degli Stati membri. L'adesione, formalizzata con il deposito dello strumento ratifica del 25 marzo 2026, non è un fatto meramente geografico: produce effetti concreti e immediati sulla strategia di protezione brevettuale delle imprese che operano o intendono operare in quel Paese, e richiede alcune attenzioni operative che è opportuno non sottovalutare.

Cosa comporta l'adesione per le nuove domande di brevetto europeo

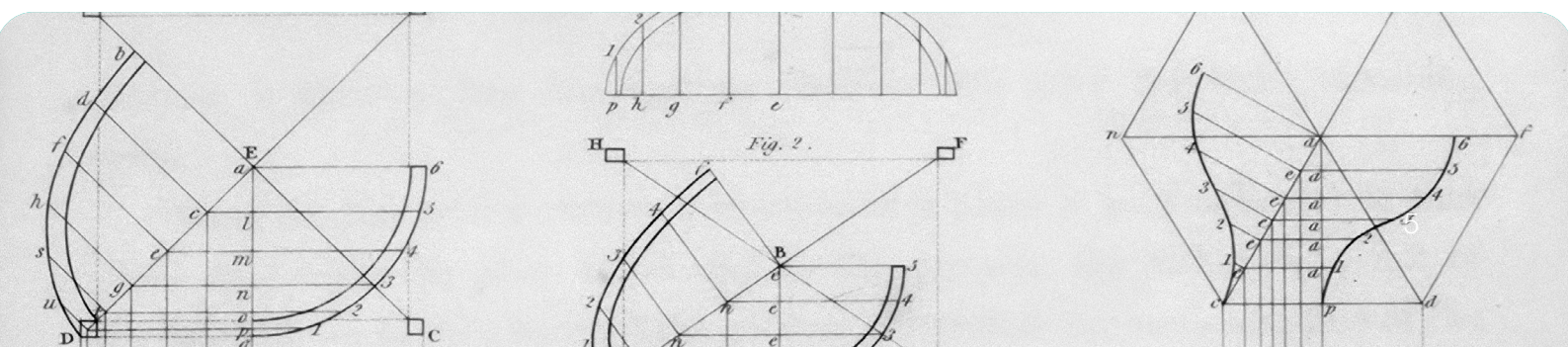
A partire dal 1° giugno 2026, la Moldavia è automaticamente inclusa nella designazione degli Stati contraenti in tutte le domande di brevetto europeo depositate da tale data. Non è prevista alcuna possibilità di designazione retroattiva: le domande depositate prima di quella data non possono essere integrate.

È però prevista una misura transitoria di interesse pratico: per le domande presentate nel mese di maggio 2026, l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha riconosciuto la possibilità di ottenere una data di deposito posticipata al 1° giugno 2026, a condizione che il richiedente ne faccia espressa richiesta al momento del deposito. Si tratta di un'opzione da valutare con attenzione, caso per caso, tenendo conto delle implicazioni sulla data di priorità e sull'intero iter procedurale.

Effetti sulle domande internazionali PCT

Sul fronte delle domande internazionali presentate ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT), l'adesione produce i seguenti effetti:

- le domande PCT depositate a partire dal 1° giugno 2026 designano automaticamente la Moldavia come Stato contraente EPC ai fini del brevetto europeo (Regola 4.9(a)(iii) PCT);
- i cittadini moldavi e le persone con sede principale o residenza in Moldavia



possono ora presentare domande internazionali direttamente all'EPO in qualità di ufficio ricevente;

- le domande Euro-PCT con data di deposito internazionale anteriore al 1° giugno 2026 che entrano nella fase europea non includono la Moldavia tra gli Stati designati, senza possibilità di integrazione successiva.

La fine dell'accordo di convalida Moldavia-EPO

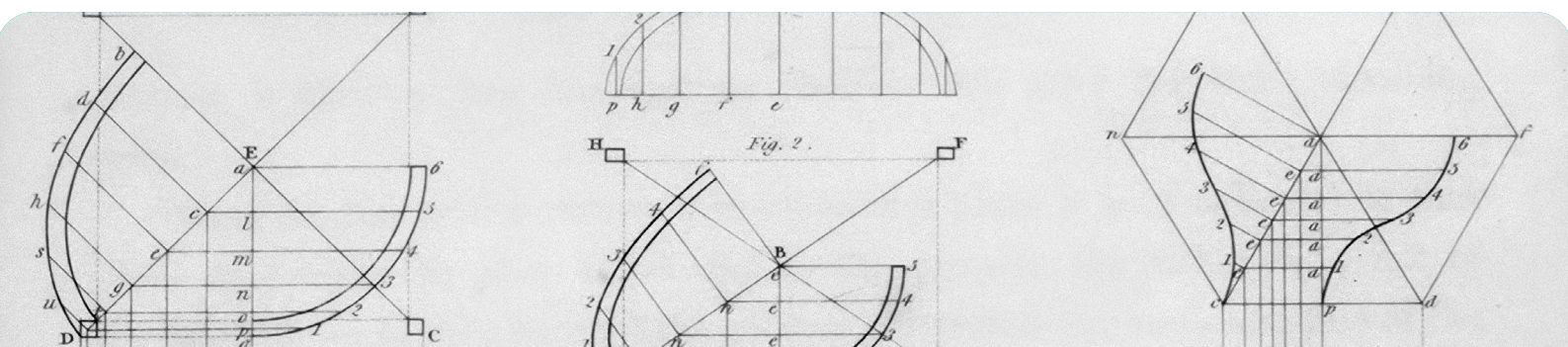
Un aspetto di particolare rilievo riguarda la cessazione dell'accordo di convalida tra la Repubblica di Moldavia e l'EPO, che sino ad ora consentiva di estendere la protezione brevettuale europea al territorio moldavo anche in assenza dell'adesione formale all'EPC.

Con l'adesione alla Convenzione EPC, il sistema di convalida viene meno per tutte le domande con data di deposito pari o successiva al 1° giugno 2026. Continuerà invece ad applicarsi:

- alle domande europee e internazionali depositate prima di tale data;
- alle domande divisionali derivanti da domande anteriori al 1° giugno 2026 (art. 76, par. 1, EPC);
- ai brevetti europei già concessi in relazione alle domande rientranti nelle categorie precedenti.

Indicazioni operative

Per le imprese che detengono portafogli brevettuali attivi o che stanno pianificando nuove domande, è consigliabile svolgere una verifica puntuale delle posizioni in corso, con particolare riguardo alle domande in fase di deposito o in prossimità della scadenza di priorità. La transizione dal regime di convalida a quello di piena membership EPC non è neutra dal punto di vista procedurale e tariffario, e richiede un aggiornamento della strategia di copertura territoriale per chiunque abbia interesse a tutelare le proprie invenzioni nel mercato moldavo.



Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: 32 milioni di euro per le PMI italiane

Il sostegno pubblico alla valorizzazione della proprietà industriale delle piccole e medie imprese italiane si rinnova anche per il 2026. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2026 del Decreto MIMIT del 28 luglio 2026, è stata confermata la dotazione finanziaria complessiva di 32 milioni di euro da destinare alle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, con l'avvio del percorso che porterà alla riapertura dei relativi bandi auspicabilmente entro la fine del mese di settembre 2026.

Il quadro normativo e la continuità con il 2025

Il Decreto richiama il quadro normativo che consente la programmazione annuale dei bandi e, all'art. 2, specifica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per il 2026, confermando l'impostazione già adottata nell'annualità precedente.

Nel 2025 gli sportelli per la presentazione delle domande erano stati aperti tra novembre e dicembre, ma la forte adesione aveva reso necessaria la sospensione anticipata delle procedure per esaurimento delle risorse disponibili. La riapertura per il 2026 si inserisce dunque in un quadro di sostanziale continuità, con l'obiettivo di assicurare alle PMI un accesso stabile e strutturato agli strumenti di tutela della proprietà industriale.

Le tre misure e la ripartizione delle risorse

Le risorse sono ripartite tra i tre interventi come segue:

- 1 20 milioni di euro per Brevetti+**, destinati a sostenere la valorizzazione economica dei brevetti e il loro utilizzo nei processi produttivi e sul mercato;
- 2 10 milioni di euro per Disegni+**, a supporto della capacità innovativa delle imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli industriali;
- 3 2 milioni di euro per Marchi+**, volti a rafforzare l'estensione del marchio nazionale a livello comunitario e internazionale.

I singoli avvisi di riapertura saranno adottati dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (DGLI) e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito dell'ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto, e dunque auspicabilmente entro la fine di settembre 2026.

I nuovi bandi definiranno anche i termini e le modalità concrete per la presentazione delle domande di agevolazione.

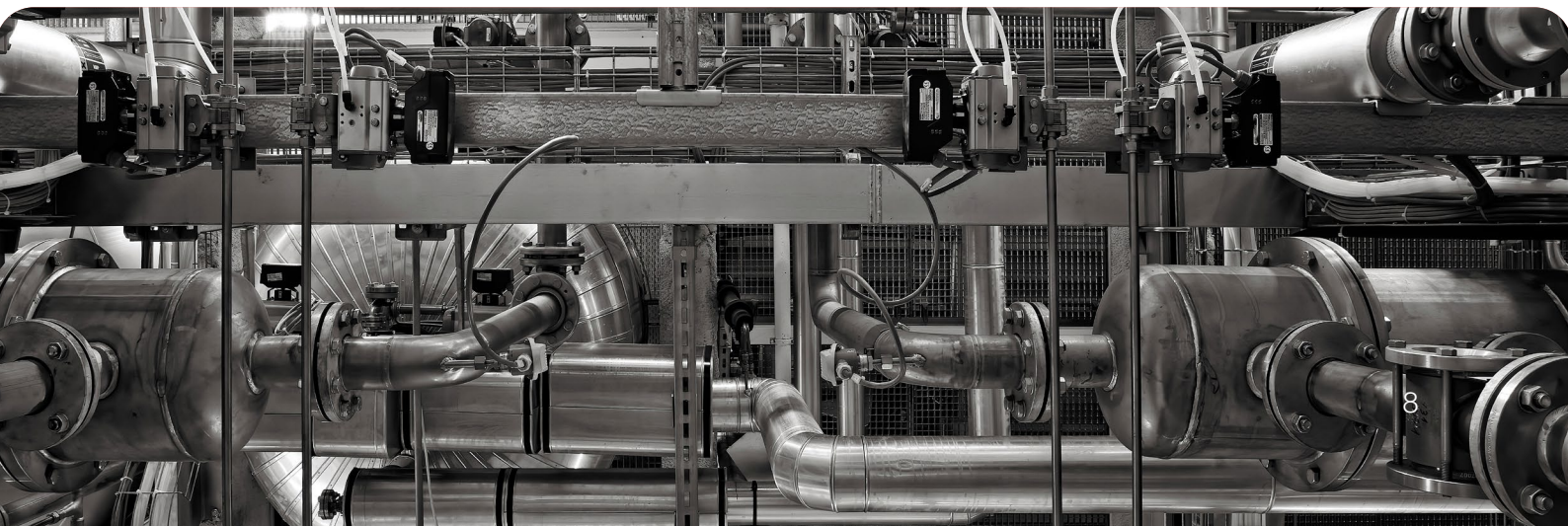


Chi può accedere

Le misure sono rivolte a micro, piccole e medie imprese italiane. La tempestività nella presentazione delle domande è, come di consueto, un fattore determinante: i bandi operano secondo il criterio cronologico di arrivo delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'esperienza del 2025, con la chiusura anticipata degli sportelli, rende questo elemento ancora più rilevante nella pianificazione operativa.

Come prepararsi

È consigliabile avviare sin d'ora una ricognizione del proprio portafogli di titoli di proprietà industriale, al fine di individuare le posizioni suscettibili di beneficiare delle agevolazioni e di predisporre la documentazione necessaria con il dovuto anticipo. Il supporto di consulenti specializzati in proprietà intellettuale può rivelarsi determinante sia nella selezione della misura più adatta alla specifica realtà aziendale, sia nel reperimento della documentazione necessaria alla corretta strutturazione della domanda.





L'Ufficio Marchi di Gaza riprende le proprie attività: aggiornamenti operativi per i titolari di diritti

La Palestina dispone di due uffici territorialmente competenti per la tutela dei marchi: l'Ufficio di West Bank e l'Ufficio di Gaza, ciascuno con competenza sulla rispettiva area geografica. Quest'ultimo era stato chiuso nel 2023 a seguito delle eccezionali circostanze che hanno interessato la regione.

Il Ministero dell'Economia Nazionale di Gaza ha ora ufficialmente **riconosciuto il periodo di chiusura come periodo di sospensione legale per cause di forza maggiore** e ha avviato una ripresa graduale delle attività, ancora soggetta a sviluppi e non priva di limitazioni operative.

La riapertura della finestra per le opposizioni

La principale novità è di carattere procedurale e riguarda il termine di opposizione per i marchi pubblicati nella Gazzetta n. 70 del 15 agosto 2023. Il periodo di opposizione, già parzialmente decorso tra il 15 agosto 2023 e il 7 ottobre 2023, ha ripreso a decorrere dal 2 luglio 2026 e si è completato l'11 agosto 2026, esauendo così i tre mesi previsti dalla normativa applicabile.

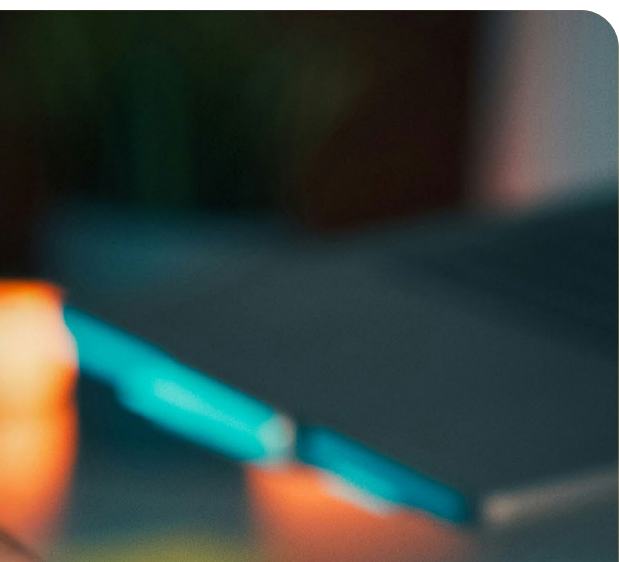
Le procedure attualmente operative

L'Ufficio ha ripreso a ricevere e processare le seguenti categorie di pratiche:

- nuove domande di registrazione di marchi;
- pubblicazioni;
- rinnovi;
- trascrizione di cessioni, annotazioni di fusioni e variazioni di denominazione e/o indirizzo.

Sul piano delle tariffe ufficiali, non si registrano variazioni rispetto alle misure previgenti. Restano invece aperte alcune incertezze sulle pratiche pregresse, in particolare per quanto riguarda le procedure d'esame, e altre procedure già avviate, inclusi i cambi di mandatario effettuati nel periodo di sospensione.

È ragionevole attendersi che tali questioni vengano progressivamente risolte con lo smaltimento dell'arretrato da parte dell'Ufficio.



Un elemento operativo da tenere presente: i pagamenti in contanti

L'operatività dell'Ufficio non è ancora del tutto automatizzata. Un aspetto pratico di rilievo riguarda le modalità di pagamento: allo stato, i pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in contanti, con rilascio di ricevuta. Si tratta di una circostanza che richiede un'organizzazione anticipata e che è opportuno considerare sin dalla fase di pianificazione di qualsiasi procedura.

In alcuni casi, potrebbe inoltre rendersi necessaria la ritrasmissione di documenti già presentati prima della sospensione, ai fini della ripresa del relativo iter di registrazione.



Indicazioni operative per i titolari dei diritti

I titolari di marchi registrati o di domande pendenti presso l'Ufficio di Gaza sono invitati a contattare tempestivamente dei professionisti del settore con tempestività per un'analisi del proprio portafogli marchi, al fine di identificare le pratiche che richiedono un intervento immediato. I richiedenti di domande non ancora registrate o di altri adempimenti sono, invece, incoraggiati a valutare la ripresa delle attività senza ulteriore indugio.

Resta inteso che la situazione rimane eccezionale e in continua evoluzione, rendendosi necessari aggiornamenti continui.

Pillole di giurisprudenza

Brevetto dipendente e diritto di ulteriore ricerca del contitolare: la ricerca autonoma non incontra limiti salvo patto espresso

(Trib. Perugia, 8 luglio 2024)

Il Tribunale di Perugia ha chiarito che è autonomamente proteggibile l'eventuale risultato al medesimo problema tecnico posto alla base del brevetto in contitolarità che dovesse essere eventualmente raggiunto per il tramite dell'attività di ricerca che il contitolare di un brevetto comune è libero di svolgere, in via autonoma, purché il risultato sia originale e ingegnoso rispetto allo stato dell'arte preesistente, che include il brevetto comune stesso. In tal caso, infatti, il nuovo trovato non costituisce attuazione del brevetto preesistente, bensì lo supera, e non può essere ostacolato dall'altro contitolare in assenza di una specifica previsione contrattuale che lo vieti espressamente.

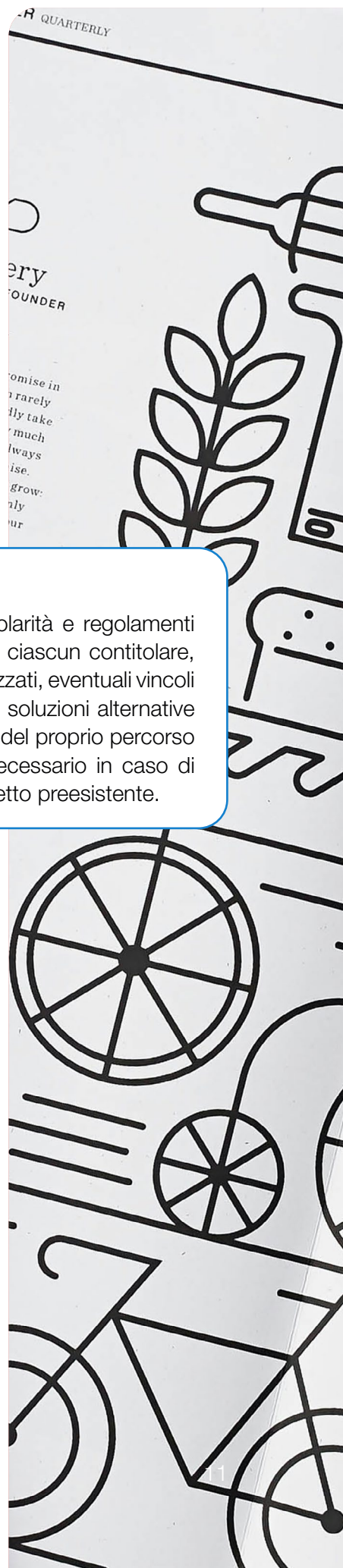
L'avvocato consiglia

È opportuno definire con precisione, già in sede di accordo di contitolarità e regolamenti di comunione, i limiti e le condizioni dell'attività di ricerca autonoma di ciascun contitolare, disciplinando espressamente, con la consulenza di professionisti specializzati, eventuali vincoli di non concorrenza tecnologica. Per contro, per chi intenda sviluppare soluzioni alternative a un brevetto comune è consigliato documentare con rigore l'originalità del proprio percorso inventivo rispetto allo stato dell'arte, così da poter dimostrare, ove necessario in caso di contestazione, l'autonomia e la novità del nuovo trovato rispetto al brevetto preesistente.

Marchio tridimensionale e forma funzionale: il Tribunale UE dichiara invalido il marchio 3D di Tetra Pak (Tribunale UE, 3 giugno 2026, causa T-104/25, Lami Packaging (Kunshan) v EUIPO, Tetra Laval Holdings & Finance)

Con sentenza del 3 giugno 2026, il Tribunale dell'Unione Europea, annullando la decisione della Commissione di Ricorso dell'EUIPO, ha dichiarato invalido il marchio tridimensionale dell'Unione Europea raffigurante il caratteristico cartone ottagonale di Tetra Pak, registrato nel 2000 per contenitori e materiali di imballaggio. Il Tribunale ha ritenuto che il marchio ricadesse nel divieto di registrazione di cui all'art. 7(1)(e)(ii) EUTMR, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di Ricorso, secondo cui le funzioni tecniche della forma attenevano unicamente al processo produttivo e non alla funzione del prodotto, il Tribunale ha stabilito che l'ottimizzazione della capacità del contenitore e la riduzione del suo peso



costituiscono risultati tecnici rilevanti tanto per il pubblico destinatario quanto per i consumatori finali. Il Tribunale ha inoltre chiarito che l'art. 7(1)(e)(ii) EUTMR non richiede che il risultato tecnico sia innovativo, e che la circostanza per cui un elemento funzionale presenti anche caratteristiche estetiche è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del divieto.

L'avvocato consiglia

È opportuno sottoporre a una valutazione critica preventiva qualsiasi forma tridimensionale che si intenda registrare come marchio, verificando, con il supporto di consulenti specializzati, che le sue caratteristiche essenziali non siano riconducibili a funzioni tecniche rilevanti per l'utente finale. Per contro, chi si trovi a contestare la validità di un marchio 3D altrui potrà utilmente fondare la propria strategia sull'art. 7(1)(e)(ii) EUTMR, analizzando nel dettaglio le caratteristiche funzionali della forma e il loro impatto sul prodotto, indipendentemente dall'eventuale valenza estetica del segno.



Potrebbe interessarti anche

IP e Advertising: le novità 2026 tra marchi, copyright, IA e influencer marketing

[Leggi la newsletter](#)

Proprietà intellettuale: incentivi fiscali per il design e le IGP artigianali e riforme processuali al centro degli aggiornamenti di luglio . [Leggi la newsletter](#)

Contatti

Francesco Inturri

Partner

francesco.inturri@it.andersen.com

Emanuele Sacchetto

Manager

emanuele.sacchetto@it.andersen.com

Iscriviti alla newsletter, visita il nostro sito
o seguici su LinkedIn

